



CITTÀ DI AMANTEA

(Prov. di Cosenza)



Allegato
N° Reg. 352
Dal 8 GIU 2017
Pubblicazione all'Albo Pretorio
Città di Amantea
(Provincia di Cosenza)

ORDINANZA N° 40 DEL 07.06.2017

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

- Visto che nel giorno 10 giugno l'Associazione di Promozione Sociale "Stefano Medaglia 78" ha organizzato la IV edizione del "MOTOINCONTRO PER STEFANO";
- Preso atto dell'autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Comunale prot. 7650 del 31/05/2017;
- Considerato che è prevista la partecipazione di numerosi motocicli che potrebbero rendere meno fluida la circolazione in via Monte Cocuzzo;
- Considerato altresì che la strada interessata è una traversa interna che ha numerose alternative per la circolazione veicolare;
- Vista la legge 15.07.1997 n. 127 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto l'art. 7 commi 1° lett. a e 13 del C.d.S. D.lgs n.285/92;
- Visto: la normativa vigente sull'ordinamento degli Enti Locali;
- Visto: Il Vigente Codice della Strada e le successive modifiche ed integrazioni;
- Vista: la normativa vigente;

ORDINA

Sabato 10 giugno 2017:

- Via Monte Cocuzzo da via Stromboli a via Dogana sarà interdetta alla circolazione veicolare dalle ore 17:00 alle ore 22:00 per consentire lo svolgimento della manifestazione in premessa;

ORDINA ALTRESÌ

L'area è affidata alla Associazione di Promozione Sociale "Stefano Medaglia 78" nella persona di Medaglia Giovanni in qualità di Presidente.

Nell'area interessata resta obbligatorio il rispetto delle Leggi e di ogni quant'altro per la sicurezza e l'incolumità pubblica.

È fatto obbligo a chiunque di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

L'esecuzione della presente ordinanza è affidata alla forza pubblica.

DISPONE

CHE LA PRESENTE ORDINANZA:

1. SARÀ RESA NOTA MEDIANTE PUBBLICAZIONE PRESSO L'ALBO PRETORIO MUNICIPALE
2. SARÀ INSERITA SUL SITO INTERNET ISTITUZIONALE WWW.COMUNE.AMANTEA.CS.IT ;
3. SARÀ NOTIFICATA A MEDAGLIA GIOVANNI;
4. SARÀ TRASMESSA AI SEGUENTI DESTINATARI:
 - a) alla Stazione Carabinieri di Amantea;
 - b) alla Tenenza Guardia di Finanza di Amantea;
 - a) alla Delegazione di Spiaggia di Amantea;
 - b) all'ASP ex n° 1 Distretto di Amantea;
 - c) all'interessato.

per quanto di loro competenza

AVVERTE

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria.

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dall'art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada, nonché dalla normativa vigente in materia.



Il Comandante
Cap. E. Caruso